



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Repertorio n. *6/UV* del *20/01/2011*

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 20 gennaio 2011

VISTA la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

VISTO lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella riunione del 22 dicembre 2010, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – con nota prot. 9382 del 28 dicembre 2010, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 63 del 5 gennaio 2011;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'art. 2, comma 3 e l'art. 9, comma 3;

VISTO il documento interregionale recante osservazioni e proposte emendative del Coordinamento tecnico ambiente ed energia della Regione Piemonte diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 213 del 14 gennaio 2011;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2011 sono state discusse tali proposte emendative fra i rappresentanti dei Ministeri interessati e i rappresentanti delle Regioni, che hanno espresso un parere tecnico favorevole sullo schema di decreto a condizione dell'accoglimento delle stesse proposte emendative;

VISTO il successivo documento del Coordinamento tecnico ambiente ed energia della Regione Piemonte recante proposte emendative aggiornate, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 290 del 19 gennaio 2011;

VISTA la nota prot. GAB-2011-0001622/UL del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 310, con cui si esprime una valutazione favorevole circa l'accogliibilità delle proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome presentate nel corso della richiamata riunione tecnica del 17 gennaio 2011;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento contestualmente consegnato (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- l'UNCEM ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva

A

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna, e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ESiniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RFitto

RF

RR

J



Acc. 1
Consegnato nella
seduta del
20 gennaio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/07/CUI0/C5

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/30/CE DEL 23 APRILE 2009, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 98/70/CE PER QUANTO RIGUARDA LE SPECIFICHE RELATIVE A BENZINA, COMBUSTIBILE DIESEL E GASOLIO NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO INTESO A CONTROLLARE E RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA, MODIFICA LA DIRETTIVA 99/32/CE PER QUANTO CONCERNE LE SPECIFICHE RELATIVE AL COMBUSTIBILE UTILIZZATO DALLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA, E ABROGA LA DIRETTIVA 93/12/CEE

Punto 10) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

- ARTICOLATO -

1. All'articolo 1, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 2 del d.lgs. 66/2005), sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:"
Motivazione: correzione errore materiale
2. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma 5 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole "ovvero di un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE"
Motivazione: correzione errore materiale
3. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-bis del d.lgs. 66/2005), nel comma 6 del nuovo art. 7-bis sostituire le parole "alla metodologia stabilita ai sensi dell'art di 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "alla metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, lettere a) e d), della direttiva 2009/30/CE"
Motivazione: correzione errore materiale
4. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), sostituire il comma 1 del nuovo art. 7-ter con il seguente:
"1. I criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e **residui diversi dai** residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al comma 2."
Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE
5. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nelle lettere b), c) e d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole "a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non interferiscano con gli scopi di protezione della natura delle aree" con le seguenti: "a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non **hanno interferito** con gli scopi di protezione della natura delle aree"

Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 ter della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE

6. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-ter del d.lgs. 66/2005), nella lettera d) del comma 3 del nuovo art. 7-ter sostituire le parole "riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva 2009/30/CE" con le seguenti: "riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE"

Motivazione: correzione errore materiale

7. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-quater del d.lgs. 66/2005), nel comma 4 del nuovo art. 7-quater va aggiunta la lettera c) davanti all'ultimo punto dell'elenco riportato.

Motivazione: correzione errore materiale

8. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), al comma 1 del nuovo art. 7-quinquies aggiungere in fine la seguente lettera d):

"d) ai biocarburanti non individuati all'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b)."

Motivazione: la disposizione chiarisce come trattare le filiere di produzione di biocarburante non presenti nelle liste dell'allegato V-bis

9. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/emissions_en.htm;"

Motivazione: l'elenco delle aree NUTS è stato reso disponibile sul sito della Commissione

10. All'articolo 1, comma 6 (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 del nuovo art. 7-quinquies sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) rifiuti e **residui diversi dai** residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca."

Motivazione: riportare a coerenza con art. 7 quinquies della dir 98/70/CE come modificata con dir 2009/30/CE

11. All'articolo 1, comma 6, (relativo all'introduzione dell'art. 7-quinquies del d.lgs. 66/2005), sopprimere il comma 4 del nuovo art. 7-quinquies.

Motivazione: sostituito dall'emendamento al punto 9

12. All'articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2005), nel comma 2 dell'art. 9 sostituire le parole "Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali" con le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali"

Motivazione: correzione errore materiale

13. All'articolo 1, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 9 del d.lgs. 66/2005), sostituire il comma 17 dell'art. 9 con il seguente:

"17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Motivazione: individuare immediatamente l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, come già era nel d.lgs. 66/2005

14. All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole "In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 66/2005." con le seguenti: "In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 66/2005."

Motivazione: correzione errore materiale

15. All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dello sviluppo economico" con le seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,"

Motivazione: correzione errore materiale

Roma, 20 gennaio 2011



- ALLEGATI -

16. Nell'Allegato V-bis si consiglia di rivedere l'impaginazione delle varie tabelle e nella parte D del medesimo, apportare le seguenti correzioni:

nella prima colonna di tutte le tabelle, sostituire le parole "Filiera di produzione del biocarburanti" con le seguenti: "Filiera di produzione del biocarburante";

nella nota della tabella relativa ai Valori standard disaggregati per la coltivazione, sostituire le parole "in conformità del regolamento (CE) n. 1774." con le seguenti: "in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002."

eliminare il pezzo di tabella spurio rimasto alla fine dell'Allegato V-bis dopo la tabella relativa al Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Motivazione: correzione errori materiali

